



così come approvato
come da emendamento
(delib CC 29-4-2021)

n. 09.

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)

**Regolamento per la disciplina
del Canone Unico Patrimoniale
e del Canone Mercatale**

Approvato con Delibera Consiliare n. 9

Del 29-04-2021

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag. 2
Art. 2 - Classificazione del Comune.....	pag. 2
Art. 3 - Presupposto.....	pag. 2
Art. 4 - Soggetto obbligato.....	pag.3
Art. 5 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.....	pag.3
Art. 6 - Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.....	pag.3
Art. 7 - Gestione finanziaria.....	pag.4
Art. 8 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee.....	pag.4
Art. 9 - Occupazioni e pubblicità abusive.....	pag.5
Art. 10 - Dichiarazione.....	pag.5
Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe.....	pag.6
Art. 12 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee	pag.7
Art. 13 - Classificazione delle strade	pag.8
Art. 14 - Riduzioni	pag.8
Art. 15 - Occup. con install. di attraz., giochi e divertimenti dello spett.viaggiante.....	pag.9
Art. 16 - Esenzioni	pag.9
Art. 17 - Occup. con impianti di telefonia mobile e tecnol. di telecomun.....	pag.11
Art. 18 - Canone su passi carrabili.....	pag.12
Art. 19 - Divieti	pag.13
Art. 20 - Affissioni pubbliche – Servizio delle pubbliche affissioni.....	pag.13
Art. 21 – Modalità delle pubbliche affissioni	pag.13
Art. 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni.....	pag.14
Art. 23 – Materiale pubblicitario abusivo.....	pag.14
Art. 24 - Riduzione del diritto.....	pag.15
Art. 25 - Esenzione del diritto	pag.15
Art. 26 - Pagamento del diritto	pag.15
Art. 27 - Canone di occupazione Mercati	pag.16
Art. 28 - Pagamento del canone.....	pag.16
Art. 29 - Attività di recupero pagamento omessi/irregolari e rimborsi.....	pag.17
Art. 30 - Compensazione crediti/debiti.....	pag.17
Art. 31 – Rimborsi.....	pag.18
Art. 32 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale	pag.18
Art. 33 – Normative di rinvio.....	pag.18
Art. 34 - Norme abrogate.....	pag.18
Art. 35 - Efficacia del regolamento.....	pag.18

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. A decorrere dal 2021 sono istituiti nel Comune di Naro:
 - a. il **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**, così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione della TOSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dell'Imposta comunale sulla pubblicità e del Diritto sulle pubbliche affissioni.
 - b. il **Canone mercatale** per la concessione dell'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160/2019, in sostituzione del TOSAP - Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, della TARIG – Tassa rifiuti giornaliera.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il Servizio delle Pubbliche Affissioni.

Art. 2 – Classificazione del comune

1. Ai fini della classificazione stabilita dall'art. 1, comma 828 L. 160/2019, il Comune di Naro rientra, sulla base dei dati pubblicati dall'I.S.T.A.T. (7.225 ab.), in relazione alla popolazione residente al 31 dicembre 2020, nella fascia fino a 10.000 abitanti

Art. 3 – Presupposto

1. Il presupposto del Canone si individua:
 - a) Nell'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico (ad esclusione delle occupazioni soprastanti realizzate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile) e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.
 - b) Nella diffusione anche abusiva, tranne i casi di esenzione, di messaggi pubblicitari, da chiunque effettuata a qualunque titolo, mediante impianti installati:
 - su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune;
 - su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o del territorio comunale aperto al pubblico;
 - all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
 - c) Si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, tesi a promuovere la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 4 - Soggetto obbligato

1. Il Canone di Occupazione è dovuto al Comune, dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, nell'ambito del rispettivo territorio; nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti obbligati in solido al pagamento del canone.
2. Il Canone Pubblicitario, in via principale, è dovuto al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, da colui che dispone a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. È solidalmente obbligato al pagamento del canone colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità o ancora il soggetto pubblicizzato.
3. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente, al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento, il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio
4. È fatto divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione, ad eccezione di subentro nella titolarità del concessionario, previa istanza di subingresso;

Art. 5 - Istanza per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni.

1. Salvo i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, o da altri regolamenti comunali, nessuno può occupare spazi ed aree pubbliche, senza avere ottenuto la concessione e avere pagato il relativo canone.
2. Chiunque intenda occupare il suolo pubblico deve farne richiesta formale al Comune.
3. Gli uffici comunali di seguito elencati sono competenti al rilascio delle concessioni/autorizzazioni secondo quanto disposto dai loro rispettivi regolamenti, previa verifica del pagamento del canone da parte del richiedente quantificato dall'ufficio tributi:
 - a) Ufficio Urbanistica: occupazioni suolo pubblico per lavori edili e installazioni impianti pubblicitari;
 - b) Ufficio Attività Produttive (SUAP): occupazioni suolo pubblico per l'esercizio del commercio e assegnazioni dei posteggi ricorrenti presso i mercati;
 - c) Ufficio Polizia Locale: passi carrabili, assegnazioni dei posteggi giornalieri nelle aree destinate al commercio in forma ambulante; tutte le altre occupazioni non comprese nei punti precedenti.

Art. 6 – Revoca e rinuncia della concessione o autorizzazione.

1. Nel caso in cui il titolare della concessione o autorizzazione, essendo in difetto con il pagamento del relativo canone, non provveda a regolarizzare il pagamento entro sessanta giorni dal ricevimento del

provvedimento di messa in stato di mora da parte dell'Ufficio Tributi, oppure nel caso di gravi violazioni delle norme stabilite dal presente regolamento, l'ufficio che ha rilasciato la concessione o autorizzazione avrà titolo per procedere alla loro revoca.

2. In caso di revoca o sospensione per motivi di interesse pubblico, si procederà alla restituzione del canone pagato in eccesso, dal giorno di effettiva riconsegna al Comune dello spazio pubblico occupato, o della rimozione dell'impianto pubblicitario, fino all'ultimo giorno al quale il pagamento si riferiva.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione o della autorizzazione per colpa del concessionario o dell'autorizzato, il Comune provvederà a trattenere il canone pagato a titolo di penale.
4. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, con apposita comunicazione diretta all'Ufficio che ha rilasciato la concessione.
5. Nel caso di rinuncia alla concessione di occupazione, se questa non è ancora iniziata, si ha diritto alla restituzione del canone eventualmente versato. Se invece l'occupazione è già iniziata, può essere richiesto il rimborso del canone corrisposto limitatamente al periodo di mancata occupazione.

Art. 7 - Gestione finanziaria

1. Le attività di quantificazione e riscossione del Canone, vengono svolte ordinariamente da parte dell'Ufficio Tributi comunale.
2. A tal fine, l'ufficio protocollo provvede alla trasmissione delle istanze presentate dagli utenti, all'ufficio di competenza, che dopo aver autorizzato formalmente l'istanza, ne trasmette copia all'Ufficio Tributi, per la determinazione del relativo canone.
3. Una volta quantificato il canone, l'Ufficio Tributi procede alla sua trasmissione all'ufficio competente al rilascio della concessione/autorizzazione, per la successiva comunicazione all'utente.
4. L'ufficio che ha rilasciato la concessione/autorizzazione procede alla sua trasmissione per conoscenza all'Ufficio Tributi.
5. L'ufficio Tributi, di concerto con l'ufficio competente al rilascio della concessione o autorizzazione, in seguito ai controlli effettuati sulla regolarità dei pagamenti, provvede alla trasmissione all'ufficio anzidetto, dell'elenco di tutti i contribuenti che non sono in regola, ai fini dei successivi provvedimenti di revoca.

Art. 8 - Occupazioni e pubblicità permanenti e temporanee

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e la diffusione di messaggi pubblicitari possono essere permanenti o temporanee.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile a qualsiasi titolo effettuate, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, che abbiano durata non inferiore all'anno.

3. Sono temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari di durata inferiore all'anno.
4. Sono ricorrenti le occupazioni temporanee, le cui concessioni o autorizzazioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale, e che si ripetono nel corso dell'anno, incluse le occupazioni di aree per lo svolgimento di mercati ambulanti.

Art. 9 - Occupazioni e pubblicità abusive.

1. Le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate, ai soli fini del pagamento del canone, a quelle autorizzate con regolare atto di concessione e/o autorizzazione, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconosciute le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.
2. Le occupazioni e le pubblicità abusive si considerano permanenti se realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile.
3. Le occupazioni e le pubblicità abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
4. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni e dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione, oppure effettuati in difformità dalle stesse, o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.

Art. 10 – Dichiarazione

1. La richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per ciò che concerne la diffusione di messaggi pubblicitari, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi.
3. La dichiarazione deve essere presentata, anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; il comune procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare del canone dovuto; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro le date di scadenza previste, sempreché non venga presentata denuncia di cessazione entro i medesimi termini.

5. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità effettuata con insegne e cartelli, locandine, targhe, standardi e simili, nonché quella con veicoli, si presume effettuata con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal trentesimo giorno precedente a quello in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 11 - Criteri per la determinazione delle tariffe

1. **Le tariffe del Canone di Occupazione** sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) superficie, espressa in metri quadrati o lineari
 - c) tipologia e finalità dell'occupazione;
 - d) durata dell'occupazione
2. L'unità minima di tassazione è individuata nel metro quadrato; le superfici superiori al metro quadrato si arrotondano per eccesso al mezzo metro quadrato.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie, specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 8 alle ore 14;
 - dalle ore 14 alle ore 20;
 - dalle ore 8 alle ore 20;
 - >12h o dopo le 20.00
4. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 31 marzo di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno in unica soluzione.
5. **Le tariffe del Canone Pubblicitario** sono determinate sulla base dei seguenti elementi:
 - a) superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;

- b) tipologia dell'impianto (opaco o luminoso)
 - c) durata del messaggio pubblicitario;
6. L'unità minima di tassazione è di trecento centimetri quadrati; le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, per eccesso al mezzo metro quadrato
 7. Per i mezzi bifacciali, ai fini della determinazione della tariffa da applicare, si considera la superficie complessiva di essi;
 8. Per i mezzi pubblicitari con più di due facce, o aventi dimensioni volumetriche, l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
 9. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
 10. Le maggiorazioni delle tariffe a qualunque titolo previste, sia per l'occupazione che per la pubblicità sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili, tranne nei casi espressamente previsti dal presente regolamento.

Art. 12 - Tariffa per le occupazioni e per la pubblicità permanenti e temporanee.

1. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione e dell'impianto pubblicitario, espressa in metri quadrati.
2. In caso di inizio in corso d'anno dell'occupazione e della diffusione del messaggio pubblicitario di natura permanenti, il canone annuale viene rapportato al periodo di occupazione e di diffusione del messaggio pubblicitario, espresso in giorni.
3. Per le occupazioni e l'esposizione di messaggi pubblicitari temporanee, la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero, commisurato all'unità di misura espressa in metri quadri.
4. In caso di occupazioni di durata inferiore all'intera giornata, il corrispettivo giornaliero viene correlato alle ore di occupazione.

Art. 13 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, le strade del Comune sono classificate in due categorie, secondo il seguente elenco di classificazione di strade ed aree pubbliche.

CATEGORIA 1: Zona appartenente al centro storico, comprese le vie Umberto e via Matteotti

CATEGORIA 2: Zona del territorio rimanente.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade appartenenti alla categoria 2^a è ridotta rispetto alla categoria 1^a, in misura del 16,30 per cento riguardo alle occupazioni permanenti e del 10 per cento per quelle temporanee.

Art. 14 - Riduzioni

1. Le riduzioni previste dal presente articolo non sono cumulabili, tranne nei casi specificamente previsti, e non si applicano in caso di occupazione e di pubblicità abusive.
2. **Le tariffe base del Canone di Occupazione** sono ridotte nelle seguenti misure:
 - a) 50%, per occupazioni realizzate per finalità politiche, sindacali e assistenziali, religiose, limitatamente agli spazi utilizzati per la vendita o per la somministrazione;
 - b) 50%, per le occupazioni di Ambulanti - Agricoltori. - Esercizi. Pubblici;
 - c) 50%, per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia;
 - d) 50%, per le occupazioni di Manifestazioni Politiche culturale e sportive
 - e) 80%, per le occupazioni effettuate per lo spettacolo viaggiante;
 - f) 20% per le occupazioni temporanee che superano i 15 giorni;
 - g) 50% per le occupazioni stagionali che superano i 30 giorni;
 - h) 30% tende retrattili
3. Le riduzioni previste alle lettere del comma 2 sono singolarmente cumulabili con quelle previste alle lettere g) e h), e si applicano sul prodotto finale.
4. **Le tariffe base del Canone Pubblicitario** sono ridotte delle seguenti percentuali:
 - a) 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive e religiose, da chiunque realizzate, anche con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) 50% per la pubblicità relativa a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
 - d) 50% per gli annunci mortuari.

Art. 15 - Occupazioni realizzate con install. di attraz., giochi ed divertimenti dello spettacolo viaggiante

1. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 % per la parte eccedente 1000 mq.

Art. 16 – Esenzioni

1. Sono esenti dal Canone di Occupazione:

- a) Le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dal Libero consorzio Comunale, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato, realizzate da organizzazioni/associazioni, senza scopo di lucro, alle quali aderisce il Comune, non comportanti attività commerciale;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazioni da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale;
- d) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- e) le occupazioni realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'articolo 10 del D.lgs. 460/1997, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- f) le occupazioni occasionali che non si protraggono per più di tre ore, il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di cui all'art. 28 del presente regolamento;
- g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie e simili, in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- h) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni o fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità;
- i) le occupazioni con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
- j) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- k) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione stessa;
- l) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- m) le occupazioni permanenti con autovetture adibite al trasporto pubblico o privato;
- n) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- o) le occupazioni di aree cimiteriali

- p) i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti.
- q) le occupazioni in genere il cui importo non sia comunque superiore al minimo esigibile di € 5,00 di cui all'art. 28 del presente Regolamento;

2. Sono esenti dal Canone Pubblicitario:

- a) La pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) I mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- d) I messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) I messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- g) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- i) Le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
- j) I messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dalle associazioni sportive dilettantistiche, comprese quelle costituite in società di capitali senza fine di lucro, di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- k) Le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per

suo conto.

- l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere.

Articolo 17 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni, oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla"), oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è pari:
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. a), alla tariffa prevista per la zona di riferimento aumentata del 1000 per cento;
 - per le occupazioni di cui al precedente comma 2, lett. b), alla tariffa determinata secondo la precedente lettera a) aumentata del 50 per cento per ciascun apparato installato oltre al primo in modalità co-siting e/o sharing;
 - per le occupazioni rilasciate su edifici, il canone calcolato ai sensi delle lettere a) e b) è aumentato del 50 per cento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato aumentando del 1000 per cento il canone giornaliero, senza applicazione di eventuali riduzioni o agevolazioni previste dal presente regolamento per le occupazioni temporanee.

6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Art. 18 - Canone su passi carrabili.

1. Sono considerati passi carrabili tutti gli accessi ad area privata da strada o area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio autorizzati come accessi carrabili ai sensi del Codice della Strada;
2. Ai fini della quantificazione del Canone, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento
4. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico
6. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
7. Per il primo anno di autorizzazione, il canone è quantificato proporzionalmente al periodo di effettiva occupazione.
8. Nel caso di rinuncia al passo carrabile in corso d'anno, non si procede al rimborso delle somme pagate per l'intero anno o frazioni di esso.

Art. 19 - Divieti

1. È vietata qualsiasi forma di pubblicità non conforme alla normativa nazionale e regionale di settore, alle disposizioni regolamentari di carattere urbanistico, a quanto previsto dal presente Regolamento.
2. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e nel caso di veicoli, il percorso da seguire.
3. È vietata qualsiasi forma di pubblicità al di fuori dagli spazi previsti.
4. È vietata la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da velivoli o veicoli.
5. È vietato immettere volantini, dépliant e qualsiasi altro tipo di materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, sugli usci e gli androni delle abitazioni private, sui parabrezza e lunotti delle autovetture, sia in area pubblica che in area privata ad uso pubblico, nonché su tutti gli altri tipi di veicoli. La distribuzione del materiale pubblicitario potrà avvenire esclusivamente mediante consegna a mano o deposito esclusivamente all'interno delle cassette postali.

6. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando non pregiudichi la sicurezza stradale.
7. Per motivi di sicurezza, è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui sostegni della pubblica illuminazione e su qualunque sostegno portante impianti di trasmissione dell'energia.

Articolo 20- Affissioni Pubbliche - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione;
2. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Naro costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.

Art. 21 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine cronologico di precedenza risultante dal ricevimento dell'ufficio preposto.
2. La durata dell'affissione, a causa dell'esiguità degli impianti presenti sul territorio comunale, non può essere superiore a gg. 10, proprio per garantire il servizio a un maggior numero di utenti. L'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo;
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

Articolo 22 - Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.

Articolo 23 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito, che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 24 - Riduzione del diritto

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

- e) per gli annunci mortuari;
- 2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), che beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 25 - Esenzione dal diritto

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Naro e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso.
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle Regioni e dal Libero Consorzio Comunale in materia di tributi;
- d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 26 - Pagamento del diritto

- 1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, con versamento su c/c del comune.

Art. 27 - Canone di Occupazione nei Mercati.

- 1. È istituito, su tutto il territorio comunale, a fronte del versamento del relativo diritto, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disposto dall'art. 1, comma 837 L. 160/2019.
- 2. Il canone di cui al comma 1 sostituisce la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di durata inferiore all'anno solare, la TARI di cui all'art. 1, commi 639, 667 e 668 L. 147/2013.
- 3. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- 4. Le occupazioni sono permanenti se effettuate con strutture fisse al suolo per l'intero annosolare; sono temporanee se si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

5. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, esso è determinato dal comune in base alla durata calcolata a giorni, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata secondo i criteri di cui agli artt. 11 e 12 del presente regolamento.
7. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
8. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento sul canone complessivamente determinato.
9. Per le occupazioni nei mercati, da parte dei titolari di concessione, che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale sono applicate le riduzioni previste dall'art. 14, comma 2, lett. b), f) e g) del presente Regolamento.
10. Gli importi dovuti sono riscossi secondo le modalità previste dall'art. 28 del presente Regolamento.

Art. 28 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone è effettuato prima del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, nei seguenti modi:
 - Sul c/c comunale
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dal Comune
 - attraverso la piattaforma pagoPA.
2. La scadenza in unica soluzione per il versamento del canone è fissata al 31 marzo di ogni anno.
3. È ammessa la possibilità del versamento in 3 rate trimestrali anticipate (con scadenza 31 marzo; 30 maggio, 30 luglio), qualora il totale del Canone di Occupazione da pagare sia superiore a € 200,00 e di € 500,00 per quello pubblicitario.
4. Gli operatori commerciali, non titolari di posteggio fisso presso i mercati, devono versare il canone all'atto della concessione del posteggio, tramite bollettino postale o altre forme di pagamento previste dal comma 1 art. 28 di questo regolamento, in modo da poter presentare la ricevuta di pagamento all'atto dell'assegnazione, pena la mancata assegnazione stessa per la giornata mercatale.
5. Non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a € 5,00.
6. Per il primo anno di applicazione del presente regolamento, il canone verrà richiesto ai soggetti obbligati con apposita comunicazione nella quale verranno indicate le scadenze di pagamento.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese, le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Art. 29 – Attività di recupero di pagamenti omessi/irregolari e rimborsi

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate, si applica la sanzione prevista dal vigente regolamento delle Entrate Comunali, oltre agli interessi moratori nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno d'irritazione.
2. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
3. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
4. Non si procede all'attività di recupero per importi inferiori a € 24,00 per anno d'imposizione (comprensivi di canone, sanzioni ed interessi)

Art. 30 Compensazione crediti/debiti.

1. La compensazione dei crediti per Canone Unico Patrimoniale è consentita solo con debiti relativi allo stesso canone, previa esplicita autorizzazione.
2. Gli operatori non possono autonomamente compensare crediti e debiti, ma devono produrre apposita istanza di rimborso all'ufficio competente.

Art. 31 - Rimborsi

1. Il soggetto obbligato può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante richiesta formale, entro il termine di anni cinque dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento; il Comune provvede entro i successivi centottanta giorni.
2. Non si procede a **rimborsi** per importi inferiori a € 5,00 per anno d'imposizione.
3. Sulle somme rimborsate sono riconosciuti gli interessi nella misura del saggio legale vigente, ragguagliato su base giornaliera per ogni giorno di ritardo.

Art. 32 - Compiti di vigilanza della Polizia Locale

1. Il Comando di Polizia Locale vigila sull'applicazione del presente regolamento sul territorio comunale, segnalando all'ufficio tributi le forme di occupazione e didiffusione di messaggi pubblicitari realizzate in difformità alle sue disposizioni e a quelle dettate dal Codice della Strada.

Art. 33 – Normativa di rinvio

2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni della L. 160/2019, nonché le vigenti normative statali e regionali e dei regolamenti comunali in materia di entrate, ove non derogati espressamente dal presente regolamento.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali, regionali e regolamentari.

Art. 34 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme primarie e regolamentari con esso contrastanti.

Art. 35 – Efficacia del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal **1° gennaio 2021**, in conformità a quanto disposto L'art. 15-bis, D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58.